



*Ministero*  
*dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI**

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE  
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**NONA RIUNIONE – 26 OTTOBRE 2012 – RISPOSTE AI QUESITI**

**N. 42**

**D.** Si richiede in quale momento debba essere accertata la dimensione d'impresa, se alla data di presentazione della domanda di agevolazione o alla data di ammissione ai benefici. Il dubbio trova origine nel caso in cui si generi del ritardo - per vari motivi - nell'attività istruttoria e nel tempo trascorso potrebbe variare la dimensione aziendale (**INVITALIA – 9<sup>A</sup> RIUNIONE – 26/10/2012**) (**PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI**).

**D.** Alla luce di quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/362/CE e del decreto ministeriale 18 aprile 2005 si chiede di chiarire se la perdita del requisito di PMI successivamente alla concessione dell'agevolazione possa costituire motivo di revoca dell'agevolazione, se debba comunque applicarsi il criterio di due anni di transizione di cui all'articolo 4, comma 2, della citata Raccomandazione ovvero se, nell'ambito degli accertamenti che il gestore effettua in un momento successivo alla concessione dell'agevolazione sia sufficiente effettuare la verifica del requisito in questione con riferimento esclusivamente al momento della sottoscrizione della domanda di agevolazione, seppure l'accertamento venga effettuato non ai fini dell'ammissione al contributo bensì ai fini del mantenimento dello stesso. (**MEDIOCREDITO CENTRALE – 9<sup>A</sup> RIUNIONE – 26/10/2012**) (**PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI**).

**R.** *Per quanto riguarda il momento nel quale effettuare la verifica dei parametri occupazionali e finanziari si ribadisce che gli stessi devono essere verificati con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione e non possono comportare una deroga a detto criterio motivazioni imputabili ai tempi di esecuzione della procedura. Ovviamente, qualora la normativa che disciplina la concessione dell'aiuto preveda il mantenimento della dimensione per periodi successivi a quello della presentazione della domanda e/o della concessione dell'agevolazione la verifica dovrà essere effettuata anche in relazione a detti periodi. Ne consegue che anche gli accertamenti in merito alla sussistenza dei richiamati requisiti, che peraltro possono essere effettuati in momenti successivi, devono essere riferiti ai termini previsti dalla normativa specifica di attuazione della procedura. Diversa è l'ipotesi in cui si verifichi un cambiamento dell'impresa richiedente a seguito, ad esempio, di operazioni societarie (es.: la fusione per incorporazione dell'impresa in altra impresa),*

*nel qual caso vanno verificati i parametri dimensionali del nuovo soggetto, anche laddove non previsto dalla normativa che disciplina la concessione dell'aiuto.*

#### **N. 43**

**D.** Abbiamo il caso di un'azienda ALFA che detiene una partecipazione del 41% in una società BETA per cui è stata aperta la procedura fallimentare nel 2006 (ad oggi non risulterebbe ancora conclusa). L'ultimo bilancio approvato di Beta risulta del 2003.

Siamo, quindi, a richiedere se i dati del fatturato/attivo e dipendenti di Beta ricavabili da tale bilancio vadano conteggiati per definire oggi la dimensione di Alfa oppure è possibile soprassedere alla luce dell'avvenuto fallimento. **(UNICREDIT – 9^ RIUNIONE – 26/10/2012) (PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI).**

**R.** *Ai fini del calcolo della dimensione aziendale le imprese partecipate dall'impresa richiedente assumono rilevanza, oltre che per le eventuali ulteriori relazioni con altre imprese, per i dati quantitativi occupazionali e finanziari. Ovviamente detta rilevanza assume significatività nel caso in cui - ancorchè nell'ambito di alcuni disallineamenti, peraltro contenuti, insiti nei criteri fissati dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – gli stessi siano riferibili temporalmente a realtà omogenee. Nel caso in questione - che sembrerebbe più teorico che pratico in quanto alla luce di quanto riportato nel quesito, stante la situazione di fallimento della società BETA, non vi dovrebbero essere occupati ed anche i parametri finanziari dovrebbero essere assai contenuti – si ritiene che si possano acquisire dal liquidatore un prospetto delle attività e delle passività (redatto con i criteri riportati all'articolo 6, lettera a) del D.M. 18/4/2005) ed una dichiarazione in merito all'eventuale fatturato ed agli occupati, relativi al medesimo esercizio preso a riferimento per il calcolo degli stessi parametri per la società ALFA.*

#### **N. 44**

**D.** La società ALFA che richiede le agevolazioni ai sensi dell'art. 13 del Reg. 800/2008 autocertifica di essere una piccola impresa ai sensi dell'Allegato I del Reg. 800/2008. Tale società è partecipata per il 50% dalla BETA Trust e per il restante 50% dalla GAMMA Trust entrambe con sede in Vaduz, Liechtenstein. Essendo andate a vuoto tutte le verifiche esperite presso le banche dati estere disponibili (servizio LINCE a sua volta collegato ad altre banche dati estere) effettuate dalla Pubblica Amministrazione per il tramite del soggetto attuatore per verificare la dimensione aziendale delle società BETA e GAMMA, sono state chieste informazioni utili alla determinazione della dimensione aziendale al legale rappresentante della ALFA. Il legale rappresentante della società ALFA ha presentato una autocertificazione in cui dichiara quanto segue:

a) sia la BETA Trust che la GAMMA Trust detengono ognuna una quota pari al 29,69%, della DELTA SA (società con sede in Costa d'Avorio), per un totale pari al 59,38%;

b) sia la BETA Trust che la GAMMA Trust sono indirettamente riconducibili a persone fisiche;

c) tali persone fisiche non detengono né direttamente né indirettamente altre partecipazioni in imprese collegate o che esercitino attività negli stessi mercati della società ALFA o in mercati contigui e pertanto le uniche partecipazioni rilevanti ai fini del calcolo della dimensione aziendale come da Allegato I Regolamento CE 800/2008 sono da considerarsi le suddette: ALFA, BETA Trust, GAMMA Trust e DELTA SA la cui somma dei rispettivi fatturati (o totale di bilancio) e dipendenti rientra nei parametri dimensionali previsti per le piccole imprese. Orbene, poiché le verifiche presso le banche dati estere – come già illustrato - non hanno dato alcun risultato in entrambi i casi, si chiede se, stante l'impossibilità per la Pubblica Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni acquisite, è sufficiente la suddetta certificazione del legale rappresentante della società ALFA. **(REGIONE SARDEGNA – 9^ RIUNIONE – 26/10/2012) (IMPRESE PARTECIPATE DA SOCIETA' ESTERE)**

**R.** *Le dichiarazioni in merito ad elementi necessari per la determinazione della dimensione aziendale fornite dai soggetti interessati, oltre a “non avere alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie” come riportato nella Raccomandazione*

*comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (articolo 3, comma 5), assumono valenza solo se rispondenti alle caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.*

**N. 45**

**D.** Un'impresa richiedente un finanziamento agevolato è detenuta (oltre che da tre persone fisiche) da due trust, soci della richiedente rispettivamente al 25 e al 47,34%. Si tratta di due trust irrevocabili a scopo di beneficenza che non esercitano interferenza sui processi decisionali della gestione dell'azienda; il legale rappresentante del trustee, inoltre, dichiara che entrambi i trust non sono imprese, non svolgono attività commerciale e sono inquadrati fiscalmente come enti non commerciali; i precedenti detentori delle azioni ora in capo ai trust le hanno conferite a questi ultimi in via definitiva e i nuovi possibili beneficiari dei trust sono enti ed associazioni di beneficenza.

Essendo la figura del trust ad oggi poco conosciuta e utilizzata dall'ordinamento italiano, avremmo necessità di un supporto della Commissione circa l'inquadramento di tali soggetti e, conseguentemente, la determinazione della dimensione aziendale dell'impresa partecipata. **(VENETO SVILUPPO – 9^ RIUNIONE – 26/10/2012) (IMPRESE PARTECIPATE DA TRUST).**

**R.** *Si pone il problema di come verificare la dimensione aziendale nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione risulti partecipata per una quota che può determinare un rapporto di associazione o collegamento da un trust. Il trust è un istituto giuridico complesso che vede il coinvolgimento, nella sua forma elementare, di tre soggetti: il settlor o disponente che istituisce il trust ed effettua l'investitura dei beni; il trustee che assume il controllo dei beni e li gestisce; i beneficiari a cui favore la gestione è effettuata. Questo istituto può rispondere ad una molteplicità di funzioni e, in considerazione dell'amplissimo spazio accordato alle parti, può essere regolato dalle parti in modo differenziato. Si può ad esempio attribuire un potere di influenza sul trustee al disponente; il disponente potrebbe essere nominato trustee; potrebbe mancare un beneficiario; potrebbe esser inserita la figura del protector a cui sono attribuiti una serie di poteri sul compimento di atti da parte del trustee. Questa ricostruzione dei profili materiali del trust induce a ritenere che la soluzione su come individuare l'eventuale rapporto di associazione o collegamento in capo al trust partecipante dell'impresa richiedente non può essere unica per tutti i trust, ma deve essere cercata alla luce delle specifiche regole contrattuali che regolano il singolo trust. In linea di principio, infatti, di fronte ad un istituto, come questo, non considerato dal legislatore, la soluzione va cercata non limitandosi a considerare lo schema astratto giuridico formale, ma avendo attenzione al profilo sostanziale di chi, fra i vari soggetti coinvolti, risulta titolare, anche in modo solo potenziale, di un potere di controllo o di influenza significativa sull'impresa partecipata. Di conseguenza, nel caso di impresa partecipata da un trust, il rapporto di associazione o collegamento potrà essere ricondotto al trustee, al disponente, ai beneficiari, ad altri soggetti coinvolti ovvero anche a più di uno dei soggetti coinvolti a seconda delle clausole.*